

BStGer BG.2011.40 vom 4. November 2011

Bundesstrafgericht, 2011-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BG.2011.40

FR: TPF BG.2011.40 du 4 novembre 2011

IT: TPF BG.2011.40 del 4 novembre 2011

Regeste

Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP).

Erwägungen

E. 1

UFFICIO DELL'UDITORE IN CAPO,

E. 2

GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI, Opponent

Oggetto

Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell'incarto: BG.2011.40

- 2 -

La I Corte dei reclami penali, visti:

- Il procedimento penale aperto nei confronti di A. ed altri per titolo di co- azione (art. 181 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) (inc.2011.7674/BOR del Ministero pubblico del Cantone Ticino [in seguito: MP TI]);
- l'arresto provvisorio di A. avvenuto il 4 ottobre 2011 alle ore 05:20 (act. 1.5);
- l'istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A. presentata il 5 ottobre 2011 alle 20:38 circa dal MP TI al Giudice dei provvedimenti co- ercitivi (in seguito: GPC) (act. 1.4);
- la decisione 6 ottobre 2011 con cui il GPC ha ritenuto irricevibile l'istanza di carcerazione preventiva per difetto della competenza penale ordinaria, ritenendo fondata la competenza delle autorità penali militari (act. 1.1);
- lo scritto di medesima data dell'Ufficio dell'uditore in capo, secondo cui non sarebbe data la giurisdizione militare, essendo la competenza principalmente civile (act. 1.2);
- il reclamo del 6 ottobre 2011 (anticipato via fax) indirizzato alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), con cui il MP TI ha chiesto di fissare la competenza nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A.;
- le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di pronuncia, tramite misure precauzionali, sullo stato di carcerazione preventiva di A. contenute nel reclamo summenzionato;

- il decreto del Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 7 ottobre 2011, con cui le autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino sono state designate provvisoriamente competenti per istruire e giudicare nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A. (act. 2);
- la decisione del 19 ottobre 2011 dell'Uditore in capo con la quale quest'ultimo ha deferito il giudizio dei reati addebitati a A. alla giustizia civile (act. 6.1);
- 3 -
- il ritiro, il 21 ottobre 2011, da parte del MP TI del reclamo presentato il

E. 6

ottobre 2011 alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 6).

Considerato:

- che, se la procedura è scritta, chi ha interposto reclamo può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti (art. 386 cpv. 2 CPP);
- che la dichiarazione di ritiro vale abbandono della richiesta formulata nell'atto di reclamo (in questo senso RICHARD CALAME, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP)
- che, conseguentemente, la procedura può considerarsi terminata e può essere stralciata dai ruoli (v. MARTIN ZIEGLER, Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP);
- che, per la presente decisione, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP);
- 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.